bio, sia della funzione della tariffa doganale rispetto alle esigenze del regime di organizzazione dei mercati, sia della sua funzione puramente doganale.

5. Il «miglio spezzato» ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02-A-III-b) comprende una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi. Detta merce va classificata nella voce doganale sopra indicata se, dopo l'estrazione di una parte degli elementi costitutivi, essa contiene ancora gli ingredienti essenziali del miglio in proporzioni considerate normali nel cereale allo stato naturale.

Nel procedimento 14-71,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (VII sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

GÜNTER HENCK di Amburgo-Altona

e

HAUPTZOLLAMT EMMERICH

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il fatti che sono all'origine della presente causa si possono riassumere come segue:

1. Il 4 marzo 1964, la ditta Günter Henck chiedeva la messa in libera pratica di due partite di una merce designata nelle dichiarazioni doganali come «polpa essiccata di sorgo inglese, residuo dell'estrazione di amido». Di conseguenza, l'ufficio competente classificava la merce sotto la voce 23.03 della tariffa doganale tedesca, corrispondente alla tariffa doganale comune, voce esente da dazio. Tuttavia, in un secondo tempo, in seguito ad un'analisi eseguita dall'Istituto di ricerche e di analisi doganali di Colonia, l'ufficio decideva di classificare la merce in questione come sorgo spezzato» sotto la voce 11.02, A, III, b della tariffa stessa, voce soggetta al prelievo.
La controversia relativa a tale classificazione tariffaria è giunta in ultima istanza dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se il sorgo spezzato, ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A, ex III, b), comprenda una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi, e inoltre contenente ancora (dopo eventuale estrazione) il 64,3 o 66,4 % di amido (in base all'analisi CEE), il 10 o il 9,7 % di proteine grezze e il 3 o il 3,6 % di grassi, ovvero siano prescritti anche contenuti massimi e/o minimi di altri ingredienti».

2. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 19 marzo 1971.
La ditta Günter Henck e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
La ditta Günter Henck, rappresentata dagli avv. Fritz Modest e Claus Brändel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in qualità di agente, hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 30 giugno 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 luglio 1971.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

Sulla ricevibilità

A — Secondo la *ditta Henck,* il Bundesfinanzhof mira ad ottenere non tanto l'interpretazione della nozione di «sorgo spezzato», quanto l'applicazione al caso in esame dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62. Ora, le questioni d'interpretazione sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono avere carattere generale e astratto. L'applicazione del diritto comunitario al caso concreto non rientra nella competenza attribuita alla Corte dall'art. 177 del trattato.

D'altra parte, il giudice proponente non ha tenuto conto, nel formulare la questione, del fatto che il regolamento 19/62 è stato sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1967, dal regolamento 120/67. Poiché le norme da applicare alle importazioni litigiose sono quelle in vigore nel momento in cui tali importazioni hanno avuto luogo, cioè nel 1964, l'interpretazione richiesta dovrebbe vertere unicamente sul contenuto del diritto comunitario all'epoca indicata. La questione deferita dal giudice tedesco è quindi ammissibile solo in quanto miri a stabilire:

«come andasse interpretata, nel periodo compreso fra gennaio e marzo 1964, la nozione di sorgo spezzato, ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62, in relazione all'allegato dello stesso regolamento».

Secondo la Henck, queste obiezioni, apparentemente insignificanti, sollevano un problema in realtà molto grave: il chiedere l'interpretazione giurisdizionale quasi 10 anni dopo il sorgere della controversia potrebbe far sì che la Corte prospetti il diritto in una luce ignota alle parti quando è sorta la lite.

In particolare la Henck osserva che la staticità delle procedure nazionali e la dinamica successione delle norme comunitarie impediscono ai giudici tedeschi di seguire l'attività normativa e giurisprudenziale della Comunità: di riflesso, non è possibile garantire l'uniformità della giurisprudenza futura. Dopo queste osservazioni a proposito del contenuto e della portata delle sentenze della Corte nelle cause 72-69 e 74-69, la Henck affronta il problema della «efficacia retroattiva delle pronunzie giurisdizionali» che, sebbene sia meno comune di quello della retroattività della legge, non è però nuovo. Al riguardo essa svolge diversi argomenti, basati sulla prassi nazionale e su quella comunitaria, dai quali risulta che l'efficacia retroattiva delle norme giuridiche è un fenomeno del tutto eccezionale e limitato. Per concludere, essa ritiene necessario evitare che l'applicazione del diritto in generale, e di quello comunitario in particolare, si risolva in un indebolimento della tutela giurisdizionale dei singoli, che non potrebbero più fare affidamento sulla stabilità dei rapporti giuridici. Dopo aver formulato queste osservazioni, la Henck riassume come segue il suo punto di vista:

— essa ha importato le merci litigiose sotto il regime del regolamento 19/62;
— le autorità doganali tedesche non hanno considerato tali merci, al momento dell'importazione, come prodotti sottoposti all'organizzazione comune del mercato agricolo;
— esse hanno modificato il loro punto di vista circa la classificazione dei prodotti stessi dopo la loro immissione sul mercato;
— la Henck non poteva premunirsi contro le modifiche «a posteriori» della classificazione tariffaria da parte delle autorità doganali tedesche, chiedendo loro istruzioni ai sensi del § 23 della legge doganale tedesca, in quanto tali istruzioni non hanno — secondo la giurisprudenza della Corte — effetti abbligatori nella sfera comunitaria;
— benché al momento dell'importazione le autorità doganali tedesche fossero d'accordo con lei nel senso di classificare le merci litigiose sotto la voce doganale 23.03 e benché allora non si potesse prevedere alcun contrasto con l'amministrazione doganale, l'interessata deve ora tollerare che si discuta e si decida sulla classificazione con sette anni di ritardo;
— per questi motivi, la Henck sostiene che interpretazione dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 va ora cercata esclusivamente in base alle fonti di cognizione ed ai mezzi d'interpretazione di cui disponevano le parti e le autorità doganali tedesche all'inizio del 1964. In altri termini, le suddette norme di diritto comunitario vanno interpretate dalla Corte di giustizia con riferimento al momento dell'importazione dei prodotti litigiosi.

Ferme restando queste osservazioni, la Henck si rimette al giudizio della Corte

per quanto riguarda la ricevibilità della domanda.

Essa osserva, d'altra parte, che dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio oggetto della controversia risulta essere in sostanza la distinzione fra le voci doganali 11.02 e 23.03. Ora, quest'ultima voce è stata inclusa nella tariffa doganale comune soltanto col regolamento del Consiglio 950/68; i relativi prodotti non erano quindi sottoposti, né nel 1964 né in seguito, alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. La Corte di giustizia non è perciò competente ad interpretare detta voce, poiché il potere d'interpretazione conferitole dall'art. 177 del trattato si estende solo alle voci doganali disciplinate dal diritto comunitario.

B — La *Commissione delle Comunità europee* non solleva obiezioni circa la ricevibilità della domanda pregiudiziale. Essa osserva che l'organizzazione comune di mercato istituita col regolamento 19/62 comprende il miglio e il sorgo (voce doganale 10.07) ed i loro sottoprodotti (voci doganali 11.01 e 11.02), e che il regolamento 55/62 prevede l'applicazione del prelievo per «le semole e i semolini» (art. 5, lett. c) e per i «cereali spezzati» (art. 5, lett. g). Invece, i «residui dell'estrazione di amido», di cui alla voce doganale 23.03 non erano sottoposti, all'epoca delle importazioni litigiose, ad alcuna disciplina comunitaria.

Poiché la questione deferita riguarda un prodotto di cui sono precisamente descritte la composizione e le caratteristiche, nella fattipecie non è affatto necessario definire esattamente la sfera d'applicazione della suddetta voce doganale.

Quanto all'esatta identificazione dei prodotti importati in relazione alla loro composizione e alle loro caratteristiche, nonché all'applicazione nei loro confronti dei criteri definiti dalla Corte a proposito della suddetta voce doganale, esse rientrano esclusivamente nella competenza del giudice nazionale.

Nel merito

A — La ditta Henck sostiene che tanto il diritto comunitario, quanto il diritto interno e le «Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles» imponevano all'inizio del 1964 due criteri per la definizione della nozione di «cereali spezzati»:

— dal punto di vista della *composizione,* il prodotto doveva presentare tutte le caratteristiche essenziali del cereale allo stato naturale: la composizione merceologica non doveva assolutamente essere alterata;
— dal punto di vista della *struttura,* il prodotto doveva essere costituito da frammenti irregolari e grossolani dei chicchi.

All'inizio del 1964, non esistevano altri criteri imposti dal diritto comunitario, dal diritto tedesco, dagli usi commerciali o, infine, dalla prassi amministrativa uniforme dei sei Stati membri.

Dopo aver rilevato che si tratta di stabilire in sostanza quali prodotti rientrino nella voce doganale 11.02 e quali nella voce 23.03, la Henck osserva che quest'ultima voce comprende residui analoghi a quelli derivanti dalla lavorazione dei cereali, quindi presenta analogia con la voce 23.02.

Tenuto conto di quest'affinità, i criteri in base ai quali la voce 11.02 si distingue dalla voce 23.02 dovrebbero applicarsi per analogia ai prodotti compresi nella voce doganale 23.03:

a) ai fini della distinzione tra «farina» e «crusca», è decisivo il tenore in ceneri: detta percentuale è inversamente proporzionale alla qualità della farina;
b) ai fini del valore alimentare dei cereali lavorati, è decisivo il tenore di amido; quest'ultimo, tuttavia, non costituisce l'unico criterio per la classificazione di un prodotto sotto la voce doganale 11.02 o, rispettivamente, 23.02.

Il legislatore comunitario, pur avendo la facoltà di sottoporre i prodotti della voce doganale 23.03 all'organizzazione comune di mercato, non si è avvalso di tale possibilità allorché ha emanato il regolamento 19/62 né più tardi, emanando il regolamento 120/67. Non si può

travisare questo atteggiamento del legislatore interpretando in modo del tutto ingiustificato l'espressione «cereali spezzati» fino ad includervi i residui farinosi dell'estrazione dell'amido. In tal modo si darebbe adito all'arbitrio.

La Henck riassume il suo punto di vista in materia nel modo seguente:

a) L'espressione «cereali spezzati» designa da tempo, nella prassi dell'industria alimentare e secondo gli usi commerciali, il prodotto ottenuto mediante un procedimento di frantumazione, nel quale era vietato — a norma del § 19 del regolamento 21 luglio 1927: relativo all'attuazione della legge sui foraggi — di alterare la composizione naturale del cereale, sottraendo o aggiungendo a quest'ultimo degli elementi costitutivi.

b) All'inizio del 1964, né il diritto comunitario vigente in materia, né le norme tariffarie nazionali contenevano una definizione diversa da quella risultante dalla legislazione alimentare.

c) Dall'art. 11 del regolamento del Consiglio 55/62, modificato con regolamento del Consiglio 5/63, risulta che il tenore di amido non poteva ostare alla classificazione del prodotto sotto la voce doganale 23.02. La stessa cosa deve valere per i prodotti che rientrano nella voce 23.03. Nessuna norma di diritto comunitario, né di diritto interno, né alcuna direttiva, prevedeva un tenore massimo di amido per i residui della fabbricazione dell'amido di cui alla voce 23.03.

d) Dalla distinzione tra «farina» e «cereali spezzati», accolta dal diritto comunitario, si desume che anche la struttura del prodotto costituiva un fattore rilevante ai fini della classificazione dello stesso sotto la voce 11.02. In mancanza di norme d'attuazione di diritto comunitario, si doveva tener conto, a proposito della voce doganale 11.02, delle «note esplicative della nomenclatura di Bruxelles» le quali mettono particolarmente in evidenza il criterio distintivo basato sulla struttura del prodotto.

Considerato quanto precede, la Henck conclude nel senso che:

a) il «sorgo spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento — era costituito, nel marzo 1964, dai prodotti ottenuti mediante la grossolana frantumazione di chicchi di sorgo, ed aventi le caratteristiche naturali di questo cereale, senza alcuna sottrazione o aggiunta di altri elementi costitutivi.

b) Le spese vanno riservate fino alla sentenza di merito del Bundesfinanzhof.

B — La *Commissione delle Comunità europee* ricorda anzitutto che, fra i vari cereali, quello di cui trattasi è particolarmente ricco di amido e, a seconda degli usi e della lavorazione cui viene sottoposto, si avvicina molto al granoturco e può talvolta sostituirlo. La sua utilizzazione a fini alimentari è molto limitata in Europa; essa trova invece largo impiego nel campo dei foraggi e della fabbricazione di amido. Come per il granoturco, dalla macinazione a secco del sorgo si ottengono principalmente chicchi spezzati, semole, semolini, farine e fiocchi. Dall'estrazione dell'amido si ottengono alcuni sottoprodotti, usati come foraggi e la cui composizione varia a seconda del procedimento seguito: polpe, glutine, farine, ecc. Per più ampie considerazioni sul piano tecnologico, la Commissione rimanda alle osservazioni ch'essa ha presentato nella causa 12-71.

Sul piano tariffario, dopo aver ricordato che, all'epoca delle importazioni litigiose, i residui dell'estrazione di amido di cui alla voce 23.03 non erano compresi nella tariffa doganale comune, la Commissione osserva che, come per il granoturco, anche nel caso del sorgo l'esperienza prova che, fra i vari sottoprodotti dell'estrazione di amido, quelli ricchi di quest'ultima sostanza, che hanno un valore relativamente elevato, vengono spesso dichiarati, all'importazione, «residui» ai sensi della voce doganale 23.03. Essa

conclude che la voce 11.02 non comprende soltanto i prodotti principali veri e propri della macinazione a secco dei cereali (nella fattispecie, del sorgo), ma anche i prodotti miscelati a dei residui ai sensi della voce 23.03, che siano paragonabili, dal punto di vista del valore, della composizione e dell'utilizzazione, ai prodotti principali.

Ne consegue che i veri residui, ai sensi della voce doganale 23.03, sono i prodotti ottenuti con un procedimento mediante il quale viene estratto dalla materia prima, con tecniche moderne, tutto l'amido la cui estrazione si presenta economicamente redditizia.

La Commissione dichiara quindi che, a suo avviso, il «sorgo spezzato» è costituito dai frammenti di chicchi spezzati o tagliati, ottenuti mediante grossolana frantumazione del sorgo, del quale conservano la composizione naturale.

Dopo aver illustrato la composizione media del sorgo rispetto ad altri cereali, la Commissione sostiene che le percentuali di amido, di proteine e di grassi, indicate dal Bundesfinanzhof corrispondono a variazioni normali del tenore di tali sostanze nella composizione del sorgo. Dal punto di vista della composizione, quindi, il prodotto in questione è «sorgo spezzato» e va classificato sotto la voce doganale 11.02. Questa classificazione non è esclusa dalla presenza di chicchi solo frantumati, né da quella di grumi formatisi per agglutinazione di particelle del cereale. È possibile che una merce del genere non corrisponda più alla definizione di «cereali spezzati», adottata dal diritto tedesco in materia di foraggi, ma la specifica definizione di cereali spezzati adottata dalla legislazione di un solo Stato membro non è necessariamente decisiva nell'ambito dell'intera Comunità. D'altra parte, l'agglutinazione di frammenti naturali dei chicchi si può spiegare come l'effetto dell'umidità dovuta a cattive condizioni di lavorazione o d'immagazzinamento. Essa potrebbe essere determinata anche dalla decomposizione dell'olio contenuto nel prodotto privato solo in parte del germe e perciò ricco di sostanze grasse. In nessuno di questi casi ci si trova di fronte ad un procedimento per ottenere residui dell'estrazione di amido, ai sensi della voce doganale 23.03.

La Commissione osserva infine che qualora il cereale spezzato sia aggiunto ad un residuo, o viceversa, la miscela che ne risulta va anch'essa classificata sotto la voce doganale 11.02, a condizione ch'essa sia paragonabile, dal punto di vista della composizione, dell'uso e del tenore di grassi, al cereale spezzato normale. Essa conclude come segue:

> «Il residuo farinoso del cereale di cui trattasi va considerato come «sorgo spezzato» e classificato sotto la voce doganale 11.02; esso è perciò sottoposto al prelievo di cui all'art. 5, n. 1, lett. g), del regolamento 55. Questo prodotto è descritto in modo sufficientemente preciso in base ai dati forniti dal Bundesfinanzhof. Per quanto riguarda la distinzione fra i prodotti della voce 11.02 e i residui di cui alla voce doganale 23.03, nella fattispecie è irrilevante il contenuto minimo o massimo di altri ingredienti».

In diritto

1 Con ordinanza 12 gennaio 1971, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 1971, il Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19 (GU 1962, n. 30).

Sulla competenza della Corte

2 Nel chiedere alla Corte di definire la portata dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 nei confronti di determinati prodotti, il Bundesfinanzhof fornisce alcune precisazioni circa la composizione degli stessi.

La ditta Günter Henck sostiene che questa particolare formulazione della domanda pregiudiziale non ha lo scopo di ottenere dalla Corte chiarimenti sul significato e sulla portata della suddetta norma, ma di farla applicare al caso in esame.

3 L'art. 177 del trattato non consente che la Corte, interpretando il diritto comunitario, si pronunci su un caso specifico; tuttavia la necessità di ottenere un'interpretazione funzionale dei testi controversi giustifica una domanda particolareggiata in cui si precisi la situazione giuridica che ha fatto nascere il problema interpretativo.

Le precisazioni contenute nel testo della questione deferita alla Corte consentono di determinare, in modo generale ed astratto, la categoria dei prodotti che potrebbero ricadere sotto la norma in questione.

4 Inoltre, poiché il regolamento 19/62 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1967, da altre norme di diritto comunitario, la ditta Günter Henck sostiene che la Corte nella sua pronuncia non dovrebbe tener conto di norme giuridiche che non erano in vigore al momento delle importazioni litigiose.

5 Il principio della certezza del diritto esige che s'interpreti la norma inquadrandola solo nella disciplina vigente al momento dell'importazione.

La formulazione della questione deferita alla Corte non osta a che l'interpretazione richiesta venga data rispettando il suddetto principio.

Nel merito

6 Il Bundesfinanzhof chiede alla Corte di pronunciarsi sul se il «sorgo spezzato», ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento del Consiglio 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02, A, III, b), comprenda una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi, e inoltre contenente ancora (dopo eventuale estrazione) il 64,3 o il 66,4 % di amido, il 10 o il 9,7 % di proteine grezze e il 3 o il 3,6 % di grassi.

Il Bundesfinanzhof chiede inoltre se siano prescritte anche percentuali massime e/o minime di altri ingredienti.

7 Il «sorgo spezzato», ai sensi della voce doganale ex 11.02 non è definito dal regolamento 19/62, né dal regolamento 55/62.

In mancanza di norme comunitarie in materia, le note esplicative e le istruzioni tariffarie emananti dalla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, sono un mezzo idoneo per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

Dalle note relative alle voci del capitolo 11 della suddetta tariffa risulta che i frammenti o grumi ottenuti da una grossolana macinazione del sorgo, i quali, dal punto di vista della composizione, conservano le caratteristiche essenziali del prodotto da cui derivano, vanno considerati — tenuto conto anche della prassi dell'industria molitoria e degli usi commerciali — come «sorgo spezzato» ai sensi della voce doganale ex 11.02.

L'eventuale agglutinazione dei frammenti di chicchi in grumi di varia grandezza, poiché non implica un'alterazione della naturale composizione del prodotto, non può escludere quest'ultimo dalla categoria dei «cereali spezzati» sopra definita.

8 Il giudice proponente chiede, d'altra parte, se l'estrazione dell'amido dai prodotti in questione possa impedire di farli classificare come «sorgo spezzato» ai sensi della voce doganale ex 11.02.

9 L'interpretazione di una voce doganale deve tener conto, in caso di dubbio, sia della funzione della tariffa doganale rispetto alle esigenze del regime di organizzazione dei mercati, sia della sua funzione puramente doganale.

Il fatto che il regolamento 19/62 abbia incluso il sorgo spezzato, ai sensi della voce doganale ex 11.02, nel regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali e lo abbia sottoposto, col regolamento 55/62, al sistema del prelievo, è dovuto principalmente alla struttura e all'uso del prodotto, non già al procedimento ch'esso ha subito.

Ne consegue che il sorgo spezzato dal quale siano stati estratti determinati ingredienti rientra comunque nella voce doganale ex 11.02, purché contenga ancora gli elementi essenziali del sorgo in percentuali considerate normali nel prodotto originario allo stato naturale.

10 In base alle note esplicative surricordate non si può escludere che cereali, fra cui il sorgo, che abbiano subito un procedimento del genere, appartengano al capitolo 11 della tariffa doganale comune.

Inoltre, dalla tariffa doganale vigente nel periodo in questione, risulta che solo gli scarti di questi cereali non rientravano più nel capitolo indicato, ma andavano classificati come «residui della fabbricazione dell'amido», ai sensi della voce 23.03.

Nella fattispecie, la Corte deve astenersi dall'interpretare detta voce doganale, che, nel periodo in cui era ancora in vigore il regolamento 19/62, non era compresa nell'organizzazione comune di mercato, essendo ancora disciplinata solo dalle tariffe doganali nazionali. La Corte non può tuttavia definire la portata delle voce doganale ex 11.02 senza tener conto, per i prodotti che hanno subito un procedimento di estrazione dell'amido, della necessaria distinzione fra questi prodotti e i «residui» ai sensi della voce 23.03.

La nozione di «residui» implica che il sorgo spezzato il quale, dopo l'estrazione dell'amido, contenga ancora almeno il 60 % di amido non può essere considerato come prodotto di scarto, ma va classificato, per ciò stesso, sotto la medesima voce doganale in cui rientra il cereale spezzato che non abbia subito un procedimento del genere.

11 Per questi motivi, la questione va risolta nel senso che il «sorgo spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02-A-III-b) — comprende una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi. Detta merce va classificata nella voce doganale sopra indicata se, dopo l'estrazione di una parte degli elementi costitutivi, essa contiene ancora gli ingredienti essenziali del sorgo in proporzioni considerate normali nel cereale allo stato naturale.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni della ditta Günter Henck e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 39, 40 e 177,
visto il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali,
visto il regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione deferitale in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (VII sezione), con ordinanza 12 gennaio 1971, afferma per diritto:

Il «sorgo spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02-A-III-b) — comprende una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi. Detta merce va classificata nella voce doganale sopra indicata se, dopo l'estrazione di una parte degli elementi costitutivi, essa contiene ancora gli ingredienti essenziali del sorgo in proporzioni considerate normali nel cereale allo stato naturale.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1971.

Lecourt Donner Trabucchi
Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Il presidente
R. Lecourt

Il cancelliere
A. Van Houtte